



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AVVOCATURA
GRUPPO SPECIALIZZAZIONE A (PUBBLICO IMPIEGO - IMPIANTI SPORTIVI -
CULTURA - SERVIZI SOCIALI e COMMERCIO)**

ATTO N. DEL 568

Torino, 19/09/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Assente, per giustificati motivi, il Sindaco Stefano LO RUSSO.

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: RICORSO IN RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, SEZIONE LAVORO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. LITE N. 286/2023 LV.

Con atto notificato al Comune di Torino, il *omissis* ha proposto ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. avanti la Corte d'Appello di Torino - Sezione Lavoro, chiedendo al Giudice di accogliere, nel merito, le seguenti conclusioni: "Accertato che il *COMUNE di TORINO* ha adottato il provvedimento di espulsione del 24.10.2019, prot. n. 019063 in violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione previsti dalle norme vigenti e in evidente contraddizione con le motivazioni addotte a sostegno - Dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullamento del licenziamento intimato in data 24.10.2019, prot. n. 019063, notificato al ricorrente in data 25.10.2019 e, per l'effetto, - Dichiarare tenuto e condannare l'Ente convenuto ai sensi dell'art. 63, comma II, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 a reintegrare *omissis* nel posto di lavoro nel rispetto delle mansioni osservate sino alla data del licenziamento - Dichiarare tenuto e condannare l'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 63, comma II, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 a corrispondere a *omissis* un'indennità risarcitoria commisurata

alla Sua retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione - Preso atto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento all'art. 63, comma 2 bis, del d. lgs. n. 165/2001, in merito al potere/dovere di rideterminare la sanzione nei casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto contestato Irrogare a omissis quella sanzione conservativa che verrà ritenuta congrua e proporzionale ai fatti addebitatigli, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto sottese al comportamento contestatogli nel rispetto dei principi espressi dalla sentenza rescindente, coincidenti con quelli espressi dalla Corte Costituzionale e dagli stessi giudici di legittimità intervenuti in materia così come riportati nel presente ricorso”.

Il Servizio competente - Divisione Personale - ha evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Comunale nel suddetto procedimento, onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Considerato che le censure avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, venga autorizzata a costituirsi in giudizio per svolgere tutte le proprie ragioni e difese anche ai fini di un'eventuale domanda riconvenzionale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. che la Città di Torino, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, presso la quale elegge domicilio, si costituisca nel giudizio in premessa descritto, promosso avanti la Corte d'Appello di Torino - Sezione Lavoro dal *omissis* per resistere alle domande avversarie, dando mandato al Sindaco, o chi per esso, affinché assuma al riguardo ogni provvedimento utile, necessario e conseguente, per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso. Con separato provvedimento, si è provveduto a impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Mariamichaela Li Volti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Michela Favaro

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella